

Numero X

**Mese aaaa**



In collaborazione con



L&C Consulting s.r.l.

# Rassegna di giurisprudenza

# INDICE

## Giurisprudenza nazionale

---

### Consiglio di Stato – Sentenza del 04/11/2021 n. 7370

La Sentenza affronta il tema del contenuto del contratto di avvalimento della certificazione di qualità e la necessità o meno dell'esecuzione diretta delle prestazioni da parte dell'ausiliaria ai sensi dell'art. 89 c.1 del Codice contratti. Il Collegio esclude la predetta necessità, ritenendo che la disposizione citata debba essere interpretata in senso restrittivo.

*Avvalimento; esecuzione diretta; infrastruttura informatica*

4

---

### Consiglio di Stato – Sentenza del 11/11/2021 n. 7168

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi ancora sull'avvalimento della certificazione di qualità e sul contenuto del relativo contratto. Viene anche affrontato il tema dell'"avvalimento premiale" e della sua configurabilità nella fattispecie, configurabilità esclusa dalla sentenza.

*Avvalimento della certificazione di qualità; contenuto del contratto di avvalimento; avvalimento premiale*

6

---

### Consiglio di Stato – Ordinanza del 04/11/2021 n. 7372

Si tratta di un'ordinanza istruttoria con la quale, al fine di dirimere la questione portata all'attenzione del Collegio, i Giudici del Consiglio di Stato hanno, tra l'altro, ritenuto di chiedere chiarimenti ad Accredia in relazione all'interpretazione e al contenuto dei provvedimenti assunti da quest'ultima.

*Aria medicale; metodo di prova; accreditamento*

8

---

### Cassazione Civile – Sentenza del 30/11/2021 n. 37442

E' una sentenza che annovera i sistemi di certificazione della qualità tra gli asset patrimoniali immateriali delle aziende.

*Asset patrimoniali immateriali; Sistemi di certificazione della qualità*

9

---

### TAR Lazio Roma – Sentenza del 15/11/2021 n. 11720

Il TAR affronta, in relazione alla certificazione UNI ISO 45001, la questione della pertinenza della certificazione di qualità prodotta in gara alle prestazioni oggetto di affidamento. Per il Collegio è sufficiente che vi sia equivalenza e non identità.

*BS OHSAS 18001; UNI ISO 45001; equivalenza; pertinenza*

10

---

**TAR Veneto – Sentenza dell'11/11/2021 n. 1369**

E' una sentenza simile a TAR Lazio n. 11720/2021. Anche in questo caso il Collegio affronta il tema della pertinenza della certificazione prodotta in gara rispetto alle prestazioni oggetto di affidamento, ritenendo nella fattispecie non dimostrata l'esistenza di certificazioni più congruenti.

*UNI EN ISO 9001; pertinenza*

11

---

**Consiglio di Stato – Sentenza del 09/11/2021 n. 7456**

Ancora una sentenza che affronta il tema della pertinenza della certificazione prodotta in gara rispetto alle prestazioni oggetto di affidamento. In questo caso il Collegio conferma la sentenza di primo grado (commentata in un precedente numero di questo Osservatorio) e ritiene provata la pertinenza della certificazione prodotta basandosi sulle dichiarazioni rese dall'organismo certificatore.

*ISO 9001; ISO 14001; organismo certificatore; oggetto della certificazione*

12

---



## Consiglio di Stato

### Sentenza del 04/11/2021 n. 7370

#### Avvalimento

Il Collegio ha esaminato un tema delicato e controverso, ovvero quello dell'applicazione dell'istituto dell'avvalimento alla certificazione di qualità. Si tratta di un argomento che torna sistematicamente ad occupare i Tribunali amministrativi, in tutte le sue variegate declinazioni.

Nel caso affrontato dalla sentenza, le questioni poste all'attenzione del Collegio, per quanto qui rileva, erano essenzialmente due, tra loro interconnesse.

Da un lato, vi era il tema dell'indeterminatezza del contratto di avvalimento che, secondo il ricorrente, sarebbe stato carente rispetto al tipo di requisito oggetto di prestito e, riguardando una certificazione di qualità accreditata – in particolare relativa ad un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni – avrebbe dovuto concernere la messa a disposizione dell'intera azienda.

Dall'altro, la questione, così come posta dall'appellante, lambiva anche il diverso tema (pure assai dibattuto) dell'applicabilità o meno alla fattispecie della previsione dell'art. 89 comma 1 del Codice Contratti, nella parte in cui prevede che *"Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali ..., o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste"*.

Il caso esaminato è reso ancor più peculiare dalla tipologia di certificazione di qualità richiesta dalla *lex specialis* di gara, ovvero la certificazione, ai sensi della norma ISO / IEC 27001, di un sistema informatico aziendale per la gestione della fiscalità locale.

#### Esecuzione diretta

Quanto alla seconda delle questioni sopra sintetizzate, il Consiglio di Stato abbraccia l'orientamento più restrittivo espresso da parte della giurisprudenza amministrativa, ritenendo che l'art. 89 comma 1, *in parte qua*, abbia richiesto l'esecuzione diretta dell'ausiliaria solo ove l'operatore economico sia privo di titoli professionali o di studio, indicati nell'Allegato XVII parte II lett. f) che non possono trasferiti ad altri poiché evidentemente personali del soggetto che li ha acquisiti e, dunque, il riferimento alle "esperienze professionali pertinenti" sarebbe da intendere fatto unicamente alle esperienze maturate attraverso la spendita di quei titoli di studio e professionali.

## Infrastruttura informatica

Il Consiglio di Stato, richiamando una propria precedente pronuncia (Cons. St. V, n. 6271/2021) conferma che l'esecuzione diretta dell'ausiliario è fattispecie eccezionale rispetto alla previsione generale del comma 8 del medesimo art. 89, che prevede che *"il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara"*.

Nel caso di specie, il Collegio non ha rilevato la sussistenza dei presupposti per dar luogo all'applicazione della disposizione eccezionale.

Per quanto, invece, concerne la prima delle questioni sintetizzate, il Collegio ribadisce la posizione ormai consolidata, secondo cui il prestito della certificazione è legittimo e consentito, purché *"l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata concorrente la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione di tutte le risorse che complessivamente considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione stessa"* (ex multis, Cons. Stato V, 27 luglio 2019, n. 1730).

Tuttavia, nel caso di specie, venendo in rilievo una certificazione di qualità del sistema di sicurezza informatica, sistema che, grazie all'avvalimento, verrà messo a disposizione dell'ausiliata, il Collegio ritiene che il requisito dell'effettività dell'avvalimento sia stato rispettato. Secondo il Consiglio di Stato, difatti, *"Il sistema fornito... che le ha consentito di conseguire la certificazione di qualità de qua è ex se architettato ed articolato per garantire la sicurezza dei dati non essendo per questo risultati richiesti specifici operatori. in altre parole è l'infrastruttura informatica garantire il risultato medesimo"*.

Il sistema, quindi, messo a disposizione da parte dell'ausiliaria, rappresenta, per il Consiglio di Stato, il frutto della sua intera organizzazione aziendale e del processo di certificazione, sicché la sua messa a disposizione dell'ausiliata concreta la messa a disposizione dell'intera organizzazione e di tutti gli elementi che hanno consentito il conseguimento della certificazione oggetto di prestito.

### Approfondimento

La norma citata dal Collegio - Codice dei Contratti pubblici, Allegato XVII, parte II lettera f -fa riferimento ai "titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione"

Mentre i "titoli di studio e professionali" figurano all'interno dei requisiti di "capacità tecnica e professionale" nel citato allegato XVII e, come tali, possono essere oggetto di avvalimento, seppure con quelle limitazioni che si sono viste (esecuzione diretta da parte dell'impresa ausiliaria che ne è in possesso), i "requisiti di idoneità professionale" di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) sono, per espressa previsione normativa, non suscettibili di avvalimento. Non è, tuttavia, semplice la distinzione. L'ANAC, nella propria "Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi" afferma che "l'idoneità professionale non attiene tanto alla competenza ed esperienza concreta

dell'operatore economico dimostrata nel settore di riferimento quanto piuttosto alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall'iscrizione in appositi registri e albi professionali. Infatti, in generale, il requisito di idoneità professionale può anche prescindere dal dato empirico dell'effettiva esperienza nel settore di riferimento tant'è che le stazioni appaltanti possono prevederlo insieme ad altri requisiti di capacità tecnico-professionale connessi all'esperienza pregressa e al fatturato specifico." Tuttavia, neppure i titoli di studio afferiscono alla competenza ed esperienza concreta in un settore e, nell'accezione comune, i "titoli professionali" sono proprio intesi come titoli abilitanti all'esercizio di una professione.



**Avvalimento della  
certificazione di qualità**

## Consiglio di Stato

### Sentenza dell'11/11/2021 n. 2804

Si tratta di una sentenza ancora una volta resa in materia di avvalimento della certificazione di qualità dei sistemi aziendali.

Il ricorrente, nel caso di specie, contesta sia la presunta incompletezza del contratto di avvalimento, sia la non attinenza del settore di attività della ISO 9001 con l'oggetto della gara, sia la natura "premiale" dell'avvalimento, in quanto diretto a conseguire una più elevata valutazione dell'offerta.

In questo caso, l'avvalimento aveva luogo tra società che avevano instaurato una relazione industriale complessa e comprendeva non solo la certificazione ISO 9001 ma anche la certificazione IRIS, standard internazionale tipico del settore ferroviario.

**Contenuto del contratto di  
avvalimento**

Il Collegio ha riconosciuto l'effettività del contratto di avvalimento in quanto *"sono stati messi concretamente a disposizione dell'ausiliata numerosi elementi/requisiti, tra i quali il complessivo sistema di gestione della qualità aziendale della Società ausiliaria, sia con riferimento alla normativa UNI EN ISO 9001:2015, sia in relazione alla normativa IRIS (attualmente denominata ISO TS 221163 versione 2017), la quale si basa anch'essa sullo standard ISO 9001 ed è elaborata in base ai requisiti specifici dell'industria internazionale delle ferrovie"*.

Per quanto specificamente concerne la certificazione ISO 9001:2015, il Consiglio di Stato ha osservato che la stessa è stata oggetto di prestito nell'ambito della complessiva relazione di avvalimento tra l'impresa concorrente e quella ausiliaria, e ha ad oggetto lo *"sviluppo, progettazione, produzione, allestimento finale, messa in esercizio, consegna, revamping ed assistenza e service di materiale rotabile e casse, inclusi treni ad alta*

*velocità, locomotive elettriche, unità multiple diesel ed elettriche, carrozze passeggeri, veicoli ferroviari pesanti e leggeri, veicoli metro con sistema automatico di guida, veicoli speciali” (IAF:22), ovvero per attività pienamente coerenti con l’oggetto di gara, che appunto richiedeva che il sistema di qualità aziendale fosse certificato per la specifica attività IAF19 o IAF22 o IAF34.*

In definitiva, su questi aspetti il Collegio ha ritenuto perfettamente valido il contratto di avvalimento.

#### **Avvalimento premiale**

Con riferimento al tema dell’avvalimento “premile” [illegittimo], il ricorrente ne aveva sostenuta la configurabilità nella fattispecie in quanto la certificazione oggetto di prestito non sarebbe stata necessaria per partecipare alla gara, ma unicamente per conseguire un punteggio maggiore in sede di valutazione dell’offerta tecnica.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto di condividere l’orientamento secondo cui è illegittimo l’avvalimento solo nel caso in cui sia “meramente premiale” ovvero abbia il fine esclusivo – e immeritevole – di conseguire una più favorevole valutazione dell’offerta presentata, senza si determini una effettiva e reale qualificazione della proposta presentata.

Il Collegio ha, invece, ritenuto che l’avvalimento prestato nell’ambito della gara in questione fosse di tipo chiaramente operativo e includesse l’effettiva messa a disposizione dell’ausiliaria l’intero complesso aziendale che aveva consentito l’acquisizione della certificazione e non il mero requisito strumentale all’acquisizione di un maggior punteggio.

#### **Approfondimento**

L’avvalimento si dice “premile” quando il fine del prestito non è quello di integrare un requisito di partecipazione alla gara del quale l’operatore economico è carente, quanto piuttosto di conseguire un maggior punteggio tecnico.

Da ultimo, la Giurisprudenza (v. CDS 2526/2021) ha chiarito che deve considerarsi fisiologica l’eventualità che l’operatore economico concorrente ricorra all’avvalimento al fine di conseguire requisiti di cui è carente e, nello strutturare e formulare la propria offerta tecnica, contempli nell’ambito della stessa anche beni prodotti o forniti dall’impresa ausiliaria ovvero mezzi, attrezzature, risorse e personale messi a disposizione da quest’ultima: nel qual caso è evidente che i termini dell’offerta negoziale devono poter essere valutati ed apprezzati in quanto tali, con l’attribuzione dei relativi punteggi, nella prospettiva di una effettiva messa a disposizione della stazione appaltante all’esito dell’aggiudicazione e dell’affidamento del contratto. In altre parole, questo avvalimento con finalità non “meramente” premiali, ma effettive, sarebbe legittimo.

La sentenza ora citata conferma, invece, l’illegittimità dell’ipotesi in cui il concorrente si avvantaggi, rispetto agli altri, delle esperienze pregresse dell’ausiliaria, ovvero di titoli o di attributi spettanti a

quest'ultima (che, in quanto tali, non qualifichino operativamente ed integrativamente il tenore dell'offerta e non siano, perciò, oggetto di una prospettiva e specifica attività esecutiva): ciò che, appunto, deve segnatamente dirsi nella ipotesi in cui il concorrente possenga già, in proprio, le risorse necessarie per l'esecuzione della commessa e ricorra all'ausilio all'esclusivo (ed evidentemente immeritevole) fine di conseguire un mero punteggio incrementale, cui non corrisponderebbe una reale ed effettiva qualificazione della proposta.



## Consiglio di Stato

### Ordinanza del 04/11/2021 n. 7372

L'ordinanza è stata emessa dal Consiglio di Stato in quanto il Collegio ha ritenuto necessario, nell'ambito di una questione altamente specialistica come quella esaminata, un approfondimento istruttorio, da svolgersi a cura del Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco Chimica e Tecnologia del Farmaco presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università statale di Milano, richiedendo contemporaneamente chiarimenti ad Accredia.

#### Aria medicale

La questione ruota intorno alla richiesta, formulata dalla stazione appaltante, di produrre nella procedura di affidamento documentazione atta a *"validare i metodi di analisi e la conformità ai saggi previsti dalla Farmacopea Europea in vigore secondo la nota AIFA del 26.06.2011"* per l'analisi dell'aria medicale.

#### Metodo di prova

L'approfondimento istruttorio ritenuto necessario dal Collegio verte proprio sull'accertamento della conformità dei metodi di analisi e della strumentazione dell'aggiudicataria alle specifiche tecniche di gara e sulla loro validazione. In quest'ambito, il Consiglio di Stato ha richiesto al verificatore di chiarire anche la valenza che, rispetto a quanto precede, assume l'accreditamento posseduto dall'aggiudicataria in relazione ad un peculiare metodo di prova.

#### Accreditamento

Il Collegio ha ritenuto, altresì, di *"richiedere ad Accredia – Ente italiano di accreditamento (con sede in Roma, via Saliceto n. 7) se, per effetto dell'accreditamento rilasciato a "omissis" in data 23 maggio 2019, il metodo di analisi concernente l'Aria Medica (Test) - campi di prova Olio ed Acqua – possa ritenersi validato e, in caso affermativo, secondo quale normativa tecnica, altresì chiarendo le ragioni per le quali, in data 1° marzo 2021, ha disposto la sospensione dell'accreditamento con riferimento alla prova concernente il parametro Olio nell'Aria medicale ed a quelle per le quali, in data 16 marzo 2021, ha disposto l'annullamento della predetta sospensione*

parziale dell'accreditamento, allegando ogni opportuno documento pertinente".



## Cassazione Civile

### Sentenza del 30/11/2021 n. 37442

Si segnala la sentenza, resa dalla Sezione Tributaria della Cassazione Civile, per l'inserimento esplicito, tra gli esempi di asset patrimoniale immateriale dell'azienda, anche dei sistemi di certificazione della qualità.

#### Asset patrimoniali immateriali

Secondo la Corte il "diritto immateriale" rappresenta una posta importante dell'attivo patrimoniale delle società, del quale si consente appunto anche l'ammortamento nel corso degli anni.

La Corte richiama la scienza aziendalistica che, da vari anni, ha segnalato come, per le imprese, gli asset patrimoniali immateriali (c.d. *intangibles*), rappresentino la quota più significativa del complesso degli asset patrimoniali.

Sono asset intangibili (o beni immateriali o, appunto, *intangibles*) quei beni privi di consistenza fisica che sono però fonte di probabili benefici economici futuri e che sono stati acquisiti o sviluppati internamente sostenendo costi identificabili.

#### Sistemi di certificazione della qualità

La Corte elenca a titolo esemplificativo quali possano essere gli asset intangibili che hanno vita finita e, pur essendo posseduti dal soggetto economico, hanno un valore di mercato da esso distinto. Tra questi, la Cassazione menziona espressamente le procedure operative e i sistemi informativi per la gestione nonché i sistemi di certificazione della qualità, che costituiscono quindi, veri e propri investimenti per le aziende.

Gli *intangibles* rappresentano, secondo la Corte, la principale fonte di valore in tutti i settori produttivi, soprattutto nel mercato italiano che è costituito eminentemente da piccole e medie imprese, in genere sottocapitalizzate, con patrimoni immobiliari e mobiliari non molto rilevanti.

La Cassazione afferma che le risorse derivanti dagli *intangibles* sono uniche e protette da meccanismi di isolamento, che permettono alle imprese che ne sono dotate di differenziarsi dai propri concorrenti.

In definitiva, gli *asset* intangibili costituiscono una nuova forma di ricchezza per le aziende.



## TAR Lazio Roma

### Sentenza del 15/11/2021 n. 11720

Tra le questioni esaminate dal Collegio vi è anche il tema dell'equivalenza delle certificazioni prodotte dal concorrente rispetto a quelle specificamente previste dai documenti di gara, e quello della pertinenza e coerenza della certificazione di qualità del sistema aziendale rispetto alle specifiche attività oggetto di affidamento.

#### **BS OHSAS 18001**

Nella fattispecie esaminata dal TAR, il disciplinare di gara prevedeva l'attribuzione di un punteggio tabellare premiale ai concorrenti che avessero prodotto la certificazione BS OHSAS 18001:2007 (espressamente menzionata dall'art. 93 del Codice dei Contratti pubblici) o equivalente.

#### **UNI ISO 45001**

L'aggiudicatario aveva prodotto in gara la certificazione UNI ISO 45001:2018 che, come ricordato dal TAR, ha sostituito a partire da marzo 2021 la BS OHSAS.

#### **Pertinenza**

Il ricorrente ha censurato l'attribuzione del punteggio premiale alla predetta certificazione, sul presupposto che, all'interno dello scopo della certificazione stessa, non fosse riportato espressamente il servizio di sorveglianza attiva antincendio e sicurezza, che rappresentava lo specifico oggetto di affidamento.

La certificazione prodotta, difatti, menzionava unicamente le seguenti attività: Servizio di vigilanza ispettiva, fissa, reception, antirapina, telesorveglianza, videosorveglianza, intervento, trasporto valori e servizi fiduciari.

#### **Equivalenza**

I giudici romani hanno, tuttavia, ritenuto – richiamando un precedente piuttosto risalente del Consiglio di Stato – che non è necessaria una vera e propria identità tra lo scopo della certificazione di qualità e le prestazioni oggetto di affidamento, essendo sufficiente che vi sia equivalenza tra la principale prestazione richiesta dalla stazione appaltante con quella indicata nella certificazione.

Nel caso di specie la predetta equivalenza è stata ritenuta sussistente.



## TAR Venezia

### Sentenza dell'11/11/2021 n. 1369

#### UNI EN ISO 9001

Nel bando di gara la stazione appaltante aveva espressamente richiesto che le attività oggetto di affidamento dovessero rientrare all'interno del perimetro della certificazione UNI EN ISO 9001 prodotta dai concorrenti.

Il ricorrente ha censurato, tra l'altro, la carenza della espressa menzione della "fondamentale attività di revisione dei WC dei rotabili" all'interno della certificazione dell'aggiudicataria, dal che avrebbe voluto far derivare l'esclusione di quest'ultima.

Nella fattispecie esaminata dal TAR, il disciplinare di gara prevedeva l'attribuzione di un punteggio tabellare premiale ai concorrenti che avessero prodotto la certificazione BS OHSAS 18001:2007 (espressamente menzionata dall'art. 93 del Codice dei Contratti pubblici) o equivalente.

#### Pertinenza

Il Collegio ha respinto la censura condividendo le argomentazioni della stazione appaltante resistente e dell'aggiudicataria controinteressata che hanno sostenuto che le certificazioni prodotte comprenderebbero tutte le attività oggetto di appalto, e non esisterebbe alcuna certificazione di qualità specificamente riferita all'attività di revisione dei WC rotabili: si tratta, infatti, di un'attività che, nell'ambito dei settori I.A.F. (International Accreditation Forum), risulterebbe ricompresa nel più ampio ambito "Servizio di manutenzione di impianti sui veicoli ferroviari – Manutenzione degli Impianti Tecnologici (elettrici, antincendio, riscaldamento, termosanitari e condizionamento)".

Il Collegio ha osservato che la ricorrente non ha puntualmente controbattuto alle argomentazioni avversarie e, in particolare, ha omesso di indicare quale specifico settore di accreditamento e, nello specifico, quale codice di certificazione, si riferirebbero all'attestazione di cui si assume la carenza.



## Consiglio di Stato

### Sentenza del 9/11/2021 n. 7456

La sentenza conferma la pronuncia del TAR Venezia n. 670/2021 (in questo Osservatorio).

**UNI EN ISO 9001**  
**UNI EN ISO 14001**

L'Appellante aveva censurato la decisione di primo grado, tra l'altro nella parte in cui la stessa ha ritenuto che i certificati ISO 9001 e ISO 14001 prodotti dall'aggiudicataria fossero conformi all'oggetto dell'appalto descritto nel Capitolato, nonché ai decreti ministeriali richiamati sia dal Capitolato che dal disciplinare di gara, costituito dall'attività di lavanolo.

In particolare, secondo l'appellante:

- a) le certificazioni non conterrebbero il riferimento all'attività di lavanolo;
- b) il lavanolo non sarebbe incluso nell'oggetto sociale dell'aggiudicataria;
- c) i codici ATECO risultanti dalla visura camerale non conterrebbero riferimenti all'attività di lavanolo;
- d) le carenze di cui alle precedenti lettere non sarebbero sanate dalle dichiarazioni rese dall'ente certificatore, il quale aveva espressamente confermato, invece, l'inclusione delle predette attività nello scopo delle certificazioni rilasciate.

**Ente certificatore**

Come osserva il Consiglio di Stato, il punto centrale della censura è costituito proprio dalla pertinenza o meno delle certificazioni prodotte all'oggetto dell'appalto e dal valore da attribuire alle dichiarazioni rese dall'ente certificatore, considerate dalla sentenza impugnata elemento sufficiente a confermare la riferibilità delle certificazioni anche all'attività di lavanolo.

Il TAR ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'ente certificatore sotto la propria responsabilità avessero valore interpretativo delle certificazioni rilasciate e che fossero funzionali alla migliore comprensione del contenuto del certificato, rendendo maggiormente intellegibile la sostanza dell'attestazione ottenuta dall'aggiudicataria.

Il Consiglio di Stato, nel confermare la correttezza della sentenza del TAR Venezia, sottolinea, così come il giudice di prime cure, l'importanza delle dichiarazioni rese dall'ente certificatore, che hanno contenuto e natura interpretativa dei certificati rilasciati. Il Collegio afferma anche che le dichiarazioni rese non possono essere oggetto di generici dubbi di veridicità,

inidonei a dimostrare l'insussistenza del requisito della pertinenza rispetto all'oggetto della gara.

### **Approfondimento**

Nella formulazione dei bandi di gara e, più in generale, dei documenti a base di una procedura di affidamento di un contratto pubblico è certamente importante non essere generici e richiedere la produzione di certificazioni di qualità effettivamente pertinenti al settore e allo specifico scopo delle attività oggetto di affidamento.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che il fine di tale specificazione non è quello di ottenere una identità formale della dicitura riportata nello scopo della certificazione con quella utilizzata nei documenti di gara, quanto piuttosto accertare la sostanziale riconducibilità dell'attività per la quale è stata conseguita la certificazione con oggetto dell'affidamento.

La sentenza in commento conferma che, in caso di possibili dubbi interpretativi, la dichiarazione resa dall'ente certificatore sul perimetro sostanziale del certificato rilasciato può rappresentare una soluzione adeguata anche per prevenire eventuali contenziosi.

